

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI BASE
ALLE SOCIETÀ SPORTIVE CHE SVOLGONO
"ATTIVITÀ SPORTIVA A CARATTERE SCOLASTICO
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE".**

Con riferimento all'Art. 6 - Voti dello Statuto Federale, che prevede l'estensione dell'assegnazione del voto di base alle Società Sportive FIJLKAM che svolgono attività sportiva a carattere scolastico all'interno delle Scuole riconosciuta dalla FIJLKAM e secondo quanto previsto nell'Art. 13 – L'Assemblea Nazionale del Regolamento Organico Federale, vengono di seguito disciplinati i criteri per l'assegnazione del voto di base e definito il perimetro dell'attività all'interno delle Scuole.

Art. 1 - Ai fini del riconoscimento del diritto al voto di base attraverso l'attività sportiva a carattere scolastico all'interno delle Scuole, è ammessa l'attività operata dalle Società Sportive affiliate FIJLKAM nelle Scuole sia come attività curriculare che come attività extracurriculare, purché presente nel Piano dell'Offerta Formativa delle Scuole.

Art. 2 – Si deve considerare "Scuola" ai fini dei presenti criteri la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado e la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Art. 3 – La Società Sportiva deve rispettare i seguenti criteri quantitativi affinché l'attività nelle Scuole sia considerata valida ai fini del riconoscimento del voto di base:

- a) Durata minima dell'attività progettuale di 60 giornate;
- b) Offerta minima dell'attività da parte della Società Sportiva di 40 ore complessive;
- c) Partecipazione minima di 80 alunni;
- d) Offerta minima dell'attività rivolta alla classe di 10 ore per classe.

È possibile per le Società Sportive cumulare l'attività svolta in diverse Scuole ai fini del raggiungimento dei limiti quantitativi dei punti a) b) e c).

Non è cumulabile il punto d) in quanto criterio che si rivolge in maniera specifica al numero di ore di attività motoria proposte nei confronti di una singola classe.

Art. 4 - Ai fini del riconoscimento del diritto al voto di base, la Società Sportiva deve rispettare i suddetti criteri per tutti gli anni del Quadriennio Olimpico compresi nel periodo di anzianità di affiliazione.

Art. 5 - Ai fini del calcolo dei criteri quantitativi per il riconoscimento del diritto al voto di base, va considerato l'anno solare e non l'anno scolastico.

Art. 6 – L'attività sportiva a carattere scolastico svolta da parte della Società Sportiva all'interno delle Scuole deve essere rendicontata e certificata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico coinvolto. La certificazione del Dirigente Scolastico deve essere riportata sulla modulistica che ogni Società Sportiva potrà scaricare nell'apposita area all'interno del Portale Tesseramento FIJLKAM.

Art. 7 - Per le Società Sportive non è necessario tesserare gli Alunni, ma è sufficiente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, dotarsi degli Elenchi degli Alunni con le loro generalità (Cognome, Nome e Codice Fiscale) e comunicarle alla FIJLKAM nell'apposita Area all'interno del portale Tesseramento FIJLKAM. Il tesseramento è, comunque, possibile in forma semplificata e gratuita ed è un servizio ulteriore che può essere messo a disposizione delle Scuole.

Art. 8 – Con solo riferimento al 2024, le Società Sportive dovranno completare l'inserimento delle informazioni richieste nell'apposita area del Portale Tesseramento entro e non oltre il 30 settembre 2024.